

CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP/ASPP

MODULO A

UNITA' DIDATTICA 1

Il sistema Legislativo di riferimento della Sicurezza sul Lavoro



DOCENTE: Dott. Mario Mauro

Dirigente Servizio Prevenzione RSPP CSE

LO SVILUPPO DEL SISTEMA NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO



LE FONTI NORMATIVE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

CRITERI DI PRIORITA

Nell'ordinamento giuridico italiano esiste una pluralità di fonti normative disposte secondo una scala gerarchica.

Per orientarsi esiste un principio gerarchico:

- *Le fonti di grado superiore non possono essere modificate da quelle di grado inferiore*
- *Le fonti di grado inferiore devono rispettare quanto stabilito dalle fonti di grado superiore*
- *Tra le fonti di pari grado prevale la fonte più recente nel tempo*




GERARCHIA DELLE FONTI

1. COSTITUZIONE, LEGGI COSTITUZIONALI

- 2. REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA
- 3. LEGGI ORDINARIE, DECRETI LEGGE*, DECRETI LEGISLATIVI** DIRETTIVE UE, TRATTATI INTERNAZIONALI APPROVATI CON LEGGE ORDINARIA LEGGI REGIONALI
- 4. REGOLAMENTI DEL GOVERNO: DECRETI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, DPCM DECRETI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. DECRETI MINISTERIALI
- 5. CIRCOLARI
- 5. CONSUETUDINI/USI

Decreti Legge e Decreti Legislativi sono atti aventi forza di Legge ma con limitazioni:

- ❖ * D.L.: necessitano della conversione in legge
- ❖ ** D. Lgs.: devono sottostare ai limiti della legge delega con la quale il Parlamento autorizza il Governo a svolgere la funzione legislativa indicando la materia, il termine e i principi e criteri direttivi su cui ispirarsi



LE FONTI NORMATIVE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

RAPPORTI TRA FONTI STATALI E REGIONALI

Dal 2001 l'Italia è diventata uno Stato in cui il "potere di fare le leggi" è attribuito congiuntamente allo Stato e alle Regioni.

TIPI DI COMPETENZA

- **ESCLUSIVA** (Stato): solo per le materie espressamente indicate dall'art. 117 Cost., 2° comma
- **CONCORRENTE** (Stato-Regioni): lo Stato emana una legge-cornice che detta le indicazioni generali e ciascuna Regione completa il quadro
- **RESIDUALE** (Regioni): tutte le materie non indicate nell'art. 117 Cost.



LA COMPETENZA CONCORRENTE

I rapporti tra lo Stato e le Regioni devono ispirarsi al rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione

Principi generali statali

Normativa di dettaglio regionale

“TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO”

È indicata dall'art. 117 Cost. come materia di legislazione concorrente.

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA STATO E REGIONI

Ha la funzione di favorire la cooperazione tra l'attività dello Stato e quella delle Regioni ed è sede d'incontro tra le diverse posizioni dei soggetti istituzionali

**ESITO DELLA CONFERENZA SONO GLI
ACCORDI STATO-REGIONI**


GERARCHIA DELLE FONTI: NORME COGENTI E NORME VOLONTARIE

➤ NORME COGENTI

- ❖ Costituzione della Repubblica Italiana
- ❖ Codice Penale e Civile
- ❖ Leggi Ordinarie dello Stato D.L., D. Lgs. , D.P.R. D.M. (Direttive Comunitarie Recepite)
- ❖ Leggi Regionali

➤ NORME NON COGENTI

- ❖ Norme Armonizzate Europee (UNI EN - CEI EN)
- ❖ Norme Internazionali (ISO-IEC) e Norme Nazionali (UNI-CEI)
- ❖ Progetti di Norme Armonizzate Europee (Pr EN)
- ❖ Norme di Buona Tecnica e Raccomandazioni
- ❖ Direttive Comunitarie non Recepite



ATTI GIURIDICI DELLA COMUNITA' EUROPEA EU

➤ REGOLAMENTO:

ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in quanto ha immediata efficacia normativa in forza della pubblicazione nella GUCE, senza necessità di un atto di trasposizione nel diritto nazionale.

➤ DIRETTIVA:

vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere ma resta salva la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi per pervenirvi. E' necessario un atto di trasposizione ad opera del legislatore nazionale, grazie al quale il diritto nazionale viene adeguato agli obiettivi fissati nella direttiva stessa.



ATTI GIURIDICI DELLA UE – LE DIRETTIVE

Nel Trattato di Roma del 1957, istitutivo della Comunità Economica Europea, si distinguono 2 tipi di DIRETTIVE:

➤ DI PRODOTTO (art. 100 A):

hanno lo scopo di realizzare la libera circolazione delle merci sul territorio comunitario, secondo il principio che ciò che circola liberamente in uno Stato membro deve essere considerato sicuro anche dagli altri Stati. In ambito di Salute e Sicurezza sul Lavoro, tali direttive e relativi recepimenti sono dirette soprattutto ai progettisti e ai costruttori ESEMPIO: Direttiva macchine (D. Lgs. 17/2010);

➤ SOCIALI (art. 118 A):

hanno lo scopo di garantire un livello minimo omogeneo di protezione e garanzia per tutti i cittadini europei: In ambito di Salute e Sicurezza sul lavoro sono indirizzate a Datori di Lavoro e a Committenti.

ESEMPIO: D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Direttive di prodotto

- Le direttive di prodotto, redatte secondo l'articolo 95 del Trattato di Roma, sono quelle il cui scopo è:
 - la realizzazione della libera circolazione delle merci sul territorio comunitario, e/o
 - la salvaguardia della sicurezza e della salute dei cittadini della Comunità rispetto ai prodotti che circolano in essa.
- Le misure legislative di trasposizione nelle legislazioni nazionali di direttive di questo genere devono essere il più possibile aderente al testo della direttiva originale, in modo che in tutti gli Stati membri le regole siano le stesse e i prodotti possano davvero circolare liberamente.



ATTI GIURIDICI DELLA UE – DIRETTIVE

➤ Le **DIRETTIVE DI PRODOTTO** si distinguono in:

- ❖ **DIRETTIVE DI VECCHIO APPROCCIO:** stabiliscono minuziosamente le regole tecniche a cui devono conformarsi i prodotti per potere circolare liberamente;
- ❖ **DIRETTIVE DI NUOVO APPROCCIO:** stabiliscono i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) e l'obbligo di riconoscimento da parte delle Amministrazioni Nazionali dei prodotti conformi a tali RES, sui quali sia apposta la marcatura CE.

La revisione del nuovo approccio

PERCORSO

Vecchio Approccio

Direttive corredate da dettagliate specifiche tecniche
Eccezioni: automotive – norme ancora vecchio approccio

Nuovo Approccio

Risoluzione del Consiglio 85/C136/01 del 7 Maggio 1985

- Conformità a determinati requisiti ritenuti essenziali (salute, sicurezza, ambiente), con rinvio alle norme tecniche "armonizzate" per la definizione degli specifici requisiti tecnici applicabili.
- Un prodotto conforme ad una norma armonizzata di tipo settoriale (es. metodi di prova, di prodotto...) o orizzontale (es: 9001) è presunto essere conforme ai requisiti essenziali.

ATTI GIURIDICI DELLA UE

➤ **DECISIONE:**

è vincolante in tutte le sue parti per coloro ai quali è notificata (Stati membri, persone fisiche o giuridiche). Serve a regolamentare fatti concreti nei confronti di determinati destinatari.

➤ **RACCOMANDAZIONI E PARERI:**

non sono vincolanti e non fanno sorgere diritti e obblighi per il destinatario.

FONTI EXTRA LEGISLATIVE

- ❖ I dettati delle norme tecniche non costituiscono “obbligo” anche se esiste l’onere di dimostrare l’idoneità della diversa soluzione tecnica adottata.
- ❖ La Comunità Europea ha stabilito che tutte le norme tecniche devono essere armonizzate, cioè rese coerenti con i principi **delle Direttive Nuovo Approccio con obbligo di recepimento da parte di tutti gli stati aderenti alla CEE.**
- ❖ In assenza di norme armonizzate, contraddistinte dalla sigla EN seguita dal numero distintivo, sarà possibile l’utilizzo di una qualsiasi norma nazionale dei paesi aderenti alla CEE che hanno pertanto pari dignità



LE NORME TECNICHE EUROPEE

➤ NORME DI TIPO A

Sono norme generali di sicurezza, contengono i concetti generali, i principi di progettazione e gli aspetti generali


➤ NORME DI TIPO B

Sono norme di sicurezza comuni a gruppi di macchine/ impianti; trattano un aspetto particolare della sicurezza o un dispositivo comune a numerosi tipi di macchine/impianti

- ❖ **B1:** aspetti di sicurezza (rumore, temperatura, distanze di sicurezza...)
- ❖ **B2:** dispositivi di sicurezza (comandi a due mani, ripari...)

➤ NORME DI TIPO C


Sono norme di dettaglio per una determinata categoria di macchine-impianti



ORGANISMI NORMATIVI RICONOSCIUTI

La norma tecnica è **la specifica tecnica** approvata da un organismo riconosciuto a svolgere attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non sia obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti categorie:

- **CEI** - Comitato Elettrotecnico Italiano UNI
- **UNI** Ente Nazionale Italiano di Unificazione
- **UNI - CIG** - Ente Nazionale Italiano di Unificazione
- **UNI - CIG** Comitato Italiano Gas
- **CEN** Comitato Europeo per La Normalizzazione
- **CEN - CENELEC** Comitato Europeo per la Normalizzazione per il settore elettrico
- **ISO** Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione



LA SICUREZZA DAL MEDIOEVO AL '700

LE PRIME REGOLE CODIFICATE DI SICUREZZA

- Nel medioevo operavano le corporazioni di arti e mestieri che assistevano i propri associati garantendo loro cure ed assistenza. Nel 1556 fu pubblicato postumo il De re metallica dove è contenuto un enorme patrimonio di conoscenze in materia di geologia ma dove si analizzano anche gli infortuni e le malattie, ma si attribuisce all'incapacità dei lavoratori la causa degli infortuni.
- Nel 1700, Bernardino Ramazzini pubblicò la prima edizione del suo trattato sulle malattie occupazionali, il primo lavoro del genere in materia.
- Contemporaneamente in Inghilterra, prenderà avvio quel processo di trasformazione radicale dell'organizzazione economica e sociale che va sotto il nome di "Rivoluzione industriale". Le invenzioni del telaio meccanico e della macchina a vapore trasformarono il lavoro da artigianale in industriale. Sorsero le prime officine nelle quali si reclutavano a lavorare senza nessuna precauzione igienica, donne, adolescenti e anche bambini.

L'EVOLUZIONE SULLA NORMATIVA DEL LAVORO IN ITALIA

- **1886 – La legge N. 3657** sul lavoro dei fanciulli nelle cave, nelle miniere e negli opifici, vieta il lavoro prima dei nove anni e del lavoro notturno prima dei 12 anni.
- **1898 – Legge n.80 del 17/03/1898** Prime norme per l'assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali. Viene introdotto il concetto della fatalità o errore umano nell'accadimento degli infortuni.
- 1899 – Regolamenti generali e specifici di prevenzione: **Regio Decreto n. 230** "Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni". **Regio Decreto n. 231** "Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni nella cave e nelle miniere". **Regio Decreto n. 232** "Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie che trattano materie esplodenti.
- 1902 – età minima per lavorare 12 anni
- 1904 – età minima per lavorare 14 anni. Prime inchieste sulle condizioni di lavoro di particolari categorie. Si istituisce l'Ispettorato del lavoro.
- 1906 – Primo Congresso Internazionale di Medicina del Lavoro.
- 1912 - **Legge 1361** istituzione dell'ispettorato del lavoro
- 1913 – **Regio Decreto n. 998** – Igiene del lavoro nei cantieri per opere pubbliche.
- 1927 – **Regio Decreto n. 147** – Igiene del lavoro nell'impiego dei gas tossici (ancora in vigore).
- 1928 – **Regio Decreto n. 530** – Regolamento generale per l'igiene del lavoro (abrogato nel **1956 dal DPR 303**).
- 1929 – **Regio Decreto n. 928** – Tutela assicurativa contro le malattie professionali.
- 1930 – Viene emanato il "**Codice Penale**", tuttora vigente. **Tale legge negli articoli 437 e 451 si occupa di tutela e di sicurezza dei lavoratori, prevedendo pene a chi rimuove o non installa i presidi antinfortunistici.**
- 1934 – **Regio Decreto n. 1265** "Testo unico delle leggi sanitarie". Ancora oggi molti strumenti urbanistici ne fanno riferimento.
- 1942 – Viene emanato il nuovo "**Codice Civile**", ancora oggi in vigore. **La tutela della salute del lavoratore si configura come dovere posto a carico del datore di lavoro (art. 2087).**
- 1947 – **Costituzione della Repubblica Italiana.** I diritti dei lavoratori sono richiamati in particolare all'**Articolo 41**: "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana" (omissis). **Articolo 32**: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" (omissis).

NASCONO GLI ISTITUTI NAZIONALI

INAIL e INPS



I.N.A.I.L.

Legge 23 marzo 1933

Istituto Nazionale Assicurazioni
contro gli Infortuni sul Lavoro

L'Inail (Istituto **nazionale** per l'assicurazione contro gli **infortuni** sul lavoro – allora INFAIL) **nasce** nel marzo 1933 con l'emanazione della Legge 22 giugno 1933 n. 860, dall'unificazione della **Cassa nazionale infortuni** e delle Casse private di assicurazione.



I.N.P.S.

Legge 27 marzo 1933

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Nel 1933 la CNAS assume la denominazione di Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e gestione autonoma che, dal **1944**, diviene definitivamente Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

CODICE PENALE

E' stato emanato nel 1930 (Codice Rocco) il quale è stato modificato nel corso degli anni, ed è organizzato in 3 Libri:



- ❖ LIBRO I: Dei reati* in generale;
- ❖ LIBRO II: Dei delitti in particolare;
- ❖ LIBRO III: Delle contravvenzioni in particolare

Reati: comportamenti sanzionati penalmente.

Si distinguono in:

- ❖ **Delitti:** reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo, della reclusione, della multa;
- ❖ **Contravvenzioni:** reati per i quali è prevista la pena dell'arresto e/o dell'ammenda



DELITTI

- Art. 437 C.p. - *Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro*
- Art. 451 C.p. - *Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro*
- Art. 589 C.p. - *Omicidio colposo*
- Art. 590 C.p. - *Lesioni personali colpose*

CODICE PENALE

RIMOZIONE E OMISSIONE DOLOSA O COLPOSA DI CAUTELE

- **ART. 437** Chiunque ometta di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se dal fatto deriva disastro o infortunio, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni.

La fattispecie in esame punisce chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia.

La condotta criminosa può consistere, alternativamente, in un'omissione (omette di collocare) o in un'azione (rimuove o danneggia).

Menzionando "*i segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro*", la norma allude a tutti i dispositivi che, in concreto, possano essere necessari per evitare infortuni sul lavoro.

Con particolare riguardo alla rimozione, si evidenzia che non rileva soltanto la materiale asportazione, dal dispositivo, dei congegni di sicurezza, ma anche ogni attività che ne frustra il funzionamento in relazione alla finalità antinfortunistica cui essi sono predisposti.

La sanzione penale prevista è la reclusione da 6 mesi a 10 anni.

Tuttavia, se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni.

Si procede d'ufficio e la competenza è del Tribunale monocratico.

Occorre poi precisare che in caso di condanna viene applicata la pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la P.A. di cui agli artt. 19, n.5 e 32 quater, qualora il delitto sia stato commesso in occasione dell'esercizio di una attività imprenditoriale

CODICE PENALE

RIMOZIONE E OMISSIONE DOLOSA O COLPOSA DI CAUTELE

- **ART. 451** *Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a 1 anno o con la multa da € 10 a € 516.*

La norma in esame punisce la condotta colposa del datore di lavoro che omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro. Lo scopo, dunque, è quello di assicurare la costante presenza ed efficienza delle cautele preventive e delle difese che sono state predisposte.

La pena è della reclusione fino a 1 anno o la multa fino a 516 euro.

Si procede d'ufficio e la competenza è del Tribunale monocratico.

CODICE PENALE

OMICIDIO COLPOSO

- **ART. 589** *Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è la reclusione da 2 a 7 anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 15.*

Il reato prevede un trattamento sanzionatorio aggravato rispetto alla fattispecie generale di omicidio colposo di cui al primo comma, qualora l'omicidio colposo è commesso violando le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, posto che il datore di lavoro risulta essere titolare di una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore, essendo gravato dall'obbligo di adottare tutti gli strumenti idonei a garantire la sicurezza dei propri dipendenti. Tale aggravante sussiste non solo quando è contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ma anche quando la contestazione verte sull'omissione dell'adozione di misure o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c.c.

CODICE PENALE OMICIDIO COLPOSO

- **ART. 589** Il reato è procedibile d'ufficio e la competenza è del Tribunale monocratico. Rientra inoltre nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex art. 25 septies d.lgs. 231 del 2001, prevedendo una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a duecentocinquanta euro e non superiore a cinquecento euro. Sono inoltre previste le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 (l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.



CODICE PENALE

LESIONI PERSONALI COLPOSE

- **ART. 590** *Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punibile con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa fino a € 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da 1 a 6 mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da 3 mesi a 2 anni o della multa da € 309 a € 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è la reclusione da 3 mesi a 1 anno o la multa da € 500 a € 2.000; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da 1 a 3 anni Il reato prevede un aumento di pena rispetto alla fattispecie generale di lesioni colpose allorquando le lesioni gravi o gravissime sono commesse in violazione delle norme antinfortunistiche.*
- *..... Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

CODICE PENALE ART. 582 E 583 GRADUAZIONE LESIONI PERSONALI

- **Lesione lievissima**
 - ❖ *Malattia/prognosi di durata non superiore a 20 giorni*
- **Lesione lieve**
 - ❖ *Malattia/prognosi di durata non superiore a 40 giorni*
- **Lesione grave**
 - ❖ *Malattia/prognosi di durata superiore a 40 giorni*
 - ❖ *Pericolo di vita*
 - ❖ *Indebolimento permanente di un senso o di un organo*
- **Lesione gravissima**
 - ❖ *Malattia certamente o probabilmente insanabile*
 - ❖ *Perdita di un senso Perdita di un organo Perdita di un arto o mutilazione che renda l'arto inservibile*
 - ❖ *Perdita della capacità di procreare Permanente e grave difficoltà nella favella*
 - ❖ *Deformazione permanente o sfregio del viso*



RILEVANZA PENALE E RIFERIMENTI PROCEDURALI DI PERSEGUIBILITÀ DELLE LESIONI PERSONALI

LESIONE PERSONALE	DOLOSA	COLPOSA	COLPOSA
			Derivante da fatti connessi con la violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro
LIEVISSIMA	Si procede: ❖ A querela di parte offesa in assenza di aggravanti ❖ Di Ufficio in presenza di aggravanti (ex art 583 c.p.)	Si procede a querela	Si procede: ❖ A querela di parte offesa ❖ D'ufficio se in presenza di altro reato così perseguibile (es artt 437 e 451 c.p.)
LIEVE	Si procede d'ufficio*	Si procede a querela	Si procede: ❖ A querela di parte offesa ❖ D'ufficio se in presenza di altro reato così perseguibile (es artt 437 e 451 c.p.)
GRAVE	Si procede d'ufficio*	Si procede a querela	Si procede d'ufficio*
GRAVISSIMA	Si procede d'ufficio*	Si procede a querela	Si procede d'ufficio*

*art. 43 c.p. * obbligo di referto (art. 365 c.p. e 334 c.p.p.) Tra le circostanze aggravanti vi è anche il "pericolo di vita" ** la procedibilità a querela di parte offesa è subordinata all'assenza di altro reato (determinante o concomitante il fatto che ha cagionato la lesione colposa) che di per sé stesso possa imporre il procedere d'Ufficio*

LESIONI PERSONALI COLPOSE ART 590 C.P.

- Il reato prevede un aumento di pena rispetto alla fattispecie generale di lesioni colpose allorquando le lesioni gravi o gravissime sono commesse in violazione delle norme antinfortunistiche. Nel dettaglio, se la lesione è grave la pena è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000, se la lesione è gravissima la pena è della reclusione da uno a tre anni. L'aggravante sussiste sia nel caso in cui è contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro sia quando la contestazione verte sull'omissione dell'adozione di misure o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c.c.
- Il reato in esame è procedibile d'ufficio e la competenza è riservata al Tribunale monocratico.
- Costituisce, inoltre, reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex art. 25 septies del d.lgs 231/2001, prevedendo una sanzione pecuniaria in misura non superiore a duecentocinquanta euro. L'art. 25 septies prevede anche le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 (l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi), per una durata non superiore a sei mesi.

CODICE PENALE

OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE

RESPONSABILITÀ PENALE DEL DATORE DI LAVORO

Ipotesi, di omicidio colposo e lesioni colpose commesse in violazione della normativa antinfortunistica,

- *La responsabilità del datore di lavoro è esclusa solo in caso di comportamento abnorme del lavoratore.*
- *In particolare, è esclusa allorquando il lavoratore ha posto, in essere una condotta imprudente che esula dalle sue mansioni e, dunque dalla prevedibilità del datore di lavoro,*
- *Ovvero nel caso di condotta che, pur rientrando nelle mansioni affidategli, si è tradotta in un comportamento ontologicamente lontano dalle prevedibili imprudenze del lavoratore nell'esecuzione del lavoro.*

CODICE CIVILE

E' stato emanato nel **1942** e contiene la disciplina del diritto civile e commerciale ed è stato modificato e integrato nel tempo (riforma del diritto di famiglia nel 1975, riforma del diritto societario nel 2003,...).

E' organizzato in 6 Libri:

- ❖ LIBRO I: Delle persone e della famiglia (artt. 1-455);
- ❖ LIBRO II: Delle successioni (artt. 456-809);
- ❖ LIBRO III: delle proprietà (artt. 810-1172);
- ❖ LIBRO IV: delle obbligazioni (artt. 1173-2059);
- ❖ **LIBRO V: del lavoro (artt. 2060-2642);**
- ❖ LIBRO VI: della tutela dei diritti (artt. 2643-2969)

CODICE CIVILE

RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'IMPRENDITORE

- **ART. 2050** *Chiunque cagioni danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno*
- **ART. 2087** *L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutela dell'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.*



CODICE CIVILE

RESPONSABILITÀ DELL'IMPRENDITORE

ART. 2087 *L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutela dell'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.*

- La norma contiene un principio generale, di cui la legislazione in materia di prevenzione e di assicurazione degli infortuni sul lavoro costituisce applicazione specifica. Inoltre, ha valore integrativo rispetto a tale legislazione e costituisce una norma di chiusura del sistema antinfortunistico.
- La norma impone all'**imprenditore**, in ragione della sua posizione di garante dell'incolumità fisica del lavoratore, di adottare tutte le misure atte a salvaguardare chi presta la propria attività lavorativa alle sue dipendenze.
- La dottrina individua nell'art. 2087 una norma di chiusura del sistema di tutela dell'integrità del lavoratore, sottolineandone il carattere di dovere generale e la finalità prevenzionistica

PRINCIPIO SICUREZZA TECNICAMENTE FATTIBILE

Il DL deve adoperarsi, nello svolgimento di quella che è una specifica attività professionale, con diligenza particolare, in base alla quale deve adottare tutte le misure dettate:

- ***Dalla particolarità del lavoro***, in base alla quale devono essere individuati i rischi e le nocività specifiche
- ***Dall'esperienza***, in base alla quale devono essere previste le conseguenze dannose, sulla scorta di evento già verificatisi e di pericoli già valutati in precedenza
- ***Dalla tecnica***, in base alle nuove conoscenze in materia di sicurezza messe a disposizione dal progresso tecnico-scientifico



CODICE CIVILE ART. 2087

RESPONSABILITÀ DELL'IMPRENDITORE

Le misure che il datore di lavoro deve adottare sono distinte in:

1. **quelle tassativamente imposte dalla legge;**
2. **quelle generiche dettate dalla comune prudenza;**
3. **quelle ulteriori che in concreto si rendano necessarie.**

Sul piano sistematico è stato rilevato il collegamento del art.2087 con le norme costituzionali poste a difesa:

- ❖ del **diritto alla salute (ART.32 Cost.)**
- ❖ del rispetto della sicurezza e della libertà e dignità umana nell'esplicazione dell'**iniziativa economica (ART.41 Cost.)**.

La giurisprudenza riconosce alla **responsabilità del datore di lavoro sia natura contrattuale che extracontrattuale**, con conseguente diritto del lavoratore ad attivare entrambe le azioni, anche in concorso, per la tutela dei suoi diritti.



CODICE CIVILE ART.2087

RESPONSABILITÀ DELL'IMPRENDITORE

I beni tutelati dalla norma sono l'**integrità fisica** e la **personalità morale** del lavoratore. Vi rientrano il **danno biologico**, il **danno morale** e il c.d. **mobbing**.

L'art.2087c.c., secondo un recentissimo e consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinario^[1], affermatosi anche in campo europeo, nel risentire delle interpretazioni degli artt. 32 e 41 Cost., risponde al principio di "umanizzazione del posto di lavoro"

Le controversie promosse dai dipendenti per denunciare violazioni dei doveri datoriali in materia di salute e sicurezza sono devolute alla competenza del giudice del lavoro, ex art. **409**, n. 1, cpc.

Cassazione civile, Sez. lav., 25 gennaio 2021, n. 1509 – Pres. Balestrieri-Rel. Boghetich

L'art. 2087 c.c. – norma di chiusura del sistema antinfortunistico – impone, per la sua peculiare natura, in capo a ciascun datore di lavoro, l'onere di adottare misure di prudenza e diligenza, nel rispetto delle norme tecniche e di esperienza, da cui consegue la responsabilità del datore di lavoro non solo allorquando la lesione del bene salute dipenda dalla violazione di obblighi imposti da specifiche norme di legge, ma anche allorquando detti obblighi siano suggeriti da conoscenze sperimentali o tecniche. Pertanto, costituendo quella di cui all'art. 2087 c.c. una fattispecie di responsabilità soggettiva, incombe sul lavoratore che agisce in giudizio l'onere di provare l'esistenza del danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso di causalità tra evento e danno e, solo qualora il lavoratore abbia fornito prova di ciò, ne deriva l'onere del datore di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non sia ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi.



COSTITUZIONE

E' in vigore dal 1948 e si compone di 4 sezioni e 139 articoli:

- *Principi fondamentali dell'ordinamento (artt. 1-12);*
- *PARTE I: Diritti e doveri fondamentali dei soggetti (artt. 13-54);*
- *PARTE II: Ordinamento della Repubblica (artt. 55-139);*
- *Disposizioni transitorie e finali (artt. I-XVIII)*



COSTITUZIONE IL LAVORO

- **Art. 1** L'Italia è una repubblica democratica fondata sul **lavoro**
- **ART.32** *La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti ...*
- **ART.35** *La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.*



COSTITUZIONE I RAPPORTI ECONOMICI E SOCIALI

- **Art. 4** *La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.*
- **ART. 37** *La lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione*
- **ART.38** *Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari di per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale*
- **ART.41** *L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana*



LO SVILUPPO DEL SISTEMA LEGISLATIVO IN
MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO ANNI
1950 - 1970

LEGGI E DECRETI DEGLI ANNI 50 SONO STATI TUTTI ABOLITI E ASSORBITI CON IL D. LGS 81/2008



Negli anni '50 sono state emesse una serie di norme per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro

DPR 547/55 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

DPR 303/56 - Norme generali per l'igiene sul lavoro

DPR 164/56 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

➤ **DPR 320/56** - Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo

LEGGI E DECRETI DEGLI ANNI 50

Questi decreti, vigenti anche con il D.Lgs. n. 626/94, aboliti ed accorpati nel nuovo D.Lgs. n. 81/08 ha costituito per decenni l'ossatura delle norme tecniche della sicurezza.

Caratteristiche dei decreti degli anni '50:

- Tassatività delle norme: non sono consentite soluzioni alternative a quelle imposte dal legislatore;
- Si ispirano al criterio della protezione oggettiva: tutela del lavoratore anche in situazioni derivanti da imperizia, negligenza imprudenza – macchine
- Hanno il **limite** di essere impostati all'organizzazione meccanica del lavoro ed al metodo tayloristico basato sulla divisione del lavoro.
- Nella legislazione degli anni '50 il lavoratore veniva considerato un soggetto passivo, quasi una parte complementare della macchina che doveva essere addestrato all'esecuzione ripetitiva dei movimenti

Filosofia della prevenzione:

eliminazione o riduzione delle condizioni pericolose con frapposizione di una barriera tra lavoratore e zona di pericolo. «rivestite» di sicurezza con ripari, protezioni, carter, ...

DECRETI ANNI '50

ASPETTI POSITIVI

- ❖ Destinatari precisi e ben identificati
- ❖ Regolamentazione dettagliata, analitica e specifica delle misure, delle cautele e dei dispositivi
- ❖ Sanzioni penali e specifiche per ogni inosservanza
- ❖ Obbligo di assicurare misure di protezione tali da difendere il lavoratore anche contro gli incidenti derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza

ASPETTI NEGATIVI

- ❖ Prevenzione basata su precetti: per ogni pericolo una misura di prevenzione
- ❖ Difficoltà ad adeguarsi al progresso tecnologico
- ❖ Logica “oggettiva” della sicurezza, basata solo sui requisiti tecnici di macchine, impianti, edifici
- ❖ Scarsa valorizzazione degli aspetti organizzativi e gestionali
- ❖ Accentramento di tutti gli obblighi di prevenzione sul datore di lavoro, senza prevedere uno staff a suo sostegno

Le leggi degli anni '50 sono impostate secondo una concezione basata sull'organizzazione tecnica del lavoro



La prevenzione ha un apporto Tecnicistico:
Adeguamento di macchine e impianti
Il manutentore coincide con il responsabile della sicurezza



In termini di prevenzione alla sicurezza
si raggiungono risultati molto scarsi

STATUTO DEI LAVORATORI (L.300/70)

E' composto da 6 Titoli e 41 articoli:

- **TITOLO I:** Della libertà e dignità del lavoratore;
- **TITOLO II:** Della libertà sindacale;
- **TITOLO III:** Dell'attività sindacale;
- **TITOLO IV:** Disposizioni varie e generali;
- **TITOLO V:** Norme sul collocamento;
- **TITOLO VI:** Disposizioni finali e penali.

LO STATUTO DEI LAVORATORI LEGGE 20 MAGGIO 1970 n. 300

Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori



*Giacomo Bodolini
Ministro del Lavoro*

- ART. 5 - Sono vietati gli accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del dipendente ...
- ART. 9 - I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Con questo articolo inizia il cambiamento del ruolo del lavoratore che diviene da soggetto passivo a soggetto attivo del lavoro

La Riforma Sanitaria Legge 833/78

Con la **Riforma Sanitaria**, Legge 833/78, abbiamo l'Istituzione del:

- ❖ Servizio Sanitario Nazionale (Unità Sanitarie Locali)
- ❖ Attività di prevenzione
- ❖ L'Organizzazione dei servizi di prevenzione
- ❖ La normativa in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita e le relative omologazioni

La legge definisce due concetti fondamentali:

- a) unitarietà del sistema ambiente di vita e di lavoro
- b) importanza della prevenzione

La legge attribuisce all'ASL le competenze in materia di igiene e medicina del lavoro, prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Le ASL svolgono attività di prevenzione organizzando appositi servizi e presidi e servizi di prevenzione.

SICUREZZA

Problema europeo



Il numero degli incidenti sul lavoro e la necessità di invertire la tendenza in atto non era solo un problema italiano ma, riguardava tutti i paesi europei, che nell'arco di un decennio al posto di diminuire erano sensibilmente aumentati

Tra la fine del 1989 ed il 1990 l'Unione Europea, allora CEE (Commissione Economica Europea), emana le prime direttive di carattere sociale che riguardano la **tutela e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.**

La normativa di derivazione comunitaria

L'armonizzazione degli ordinamenti nazionali, in ambito Comunitario, in tema di salute e sicurezza dei lavoratori non è stata tuttavia conseguita senza difficoltà, condizionata dalle molte tensioni esistenti tra le istanze di protezione di valori assolutamente fondamentali quali sono la vita e la salute dei lavoratori e una pluralità di diritti/libertà di natura sostanzialmente economica ancora più fortemente radicati nell'ordinamento giuridico comunitario rispetto a quanto avviene a livello nazionale.

Con l'entrata in vigore, nel 1987, dell'Atto unico europeo e alla possibilità dallo stesso attribuita al Consiglio (europeo) di approvare direttive a maggioranza (non più soltanto all'unanimità), nell'ipotesi in cui avessero ad oggetto alcune (allora) limitate materie "sociali, tra le quali campeggiava proprio "il miglioramento dell'ambiente di lavoro" (art.118A Tce).

La normativa di derivazione comunitaria

Con l'approvazione dell'Atto unico europeo viene emanata la direttiva quadro n. **89/391/Cee**, la cui entrata in vigore rappresenta il vero punto di svolta delle politiche di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in tutti i paesi europei.

Nella direttiva viene in evidenza la tematica del miglioramento dell'ambiente di lavoro una sorta di grimaldello capace di scardinare i forti vincoli derivanti dalle limitate competenze istituzionali della Comunità europea in materia di diritti ed interessi dei lavoratori.

Un importante punto di svolta nell'azione comunitaria per il miglioramento della sicurezza e dell'igiene del lavoro è rappresentato dall'adozione da parte del Consiglio europeo del primo programma di azione sociale (con risoluzione del 21 gennaio 1974), un'adozione favorita dalla sempre più diffusa convinzione che anche in materie sociali si sarebbe potuta emanare una legislazione comunitaria vincolante per gli Stati membri.

Grazie ad un'interpretazione estensiva delle basi giuridiche generali, in particolare di quella ex art. 100 Tce, l'ambito di intervento dell'armonizzazione per direttive (su proposta della Commissione e deliberazione all'unanimità del Consiglio) avrebbe potuto ricomprendere anche la sicurezza e la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali, sempre che le normative nazionali da "riavvicinare" consentissero di evidenziare una loro positiva incidenza sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune, a garanzia di uno sviluppo economico e sociale più armonioso.

La normativa di derivazione comunitaria

Con la risoluzione del 21 gennaio 1974 il Consiglio assumeva un duplice impegno in materia di sicurezza e di igiene del lavoro: ad adottare un programma di azione specifico che determinasse la graduale eliminazione delle costrizioni fisiche e psichiche esistenti e il miglioramento dell'ambiente di lavoro; ad accogliere le proposte della Commissione relative all'istituzione di due importanti organismi, il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute (risoluzione del 27 giugno 1974) e la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, da insediarsi a Dublino, con compiti di studio, ricerca ed informazione (1975).

A seguito dell'approvazione del primo programma specifico di azioni prioritarie da attuare nel periodo 1978-1982 (risoluzione del Consiglio del 29 giugno 1978) saranno emanate numerose direttive aventi ad oggetto l'armonizzazione dei metodi di identificazione, misurazione e valutazione dei rischi per i lavoratori derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici, meccanici, biologici, e l'apposizione di divieti all'utilizzo di taluni agenti e allo svolgimento di specifiche attività

La normativa di derivazione comunitaria

- Con l'adozione al Trattato Istitutivo della Comunità dell'Articolo aggiuntivo 118A Tce nel quale si afferma il principio generale secondo cui *gli Stati membri devono adoperarsi per promuovere in particolare il miglioramento dell'ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori*, armonizzando in una prospettiva di progresso le condizioni esistenti e si attribuisce al *Consiglio la possibilità di adottare direttive a maggioranza qualificata contenenti prescrizioni minime applicabili progressivamente in considerazione delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascun Stato membro*, fatta comunque salva per gli stessi Stati la possibilità di mantenere o stabilire condizioni di maggior favore rispetto agli standard stabiliti a livello comunitario
- Si prevede un'armonizzazione autonoma in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che non chiede più di dimostrare preliminarmente l'incidenza dei provvedimenti da adottare sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato.

La normativa di derivazione comunitaria

Sotto la spinta delle modifiche apportate dall'Atto unico europeo e su sollecitazione della Commissione, il Consiglio europeo, con risoluzione del 21 dicembre 1987, avvierà il terzo programma d'azione in materia di sicurezza, igiene e salute nei luoghi di lavoro. La risoluzione merita segnalazione perché impegna la Comunità a intervenire non più soltanto su un "piano oggettivo" di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (ergonomia compresa), e anche su un "piano soggettivo", prevedendo cioè il pieno coinvolgimento e la responsabilizzazione dei soggetti destinatari delle norme di sicurezza (datori di lavoro, lavoratori e loro rappresentanti), attraverso l'adozione di strumenti di informazione, formazione e consultazione.

La direttiva quadro n. 89/391 che sarà di lì a poco emanata, e che diverrà l'architrave di tutta la futura disciplina comunitaria in materia di protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, attuerà pienamente le finalità della citata risoluzione del Consiglio, esaltando, come avremo modo di approfondire meglio in seguito, proprio questa innovativa dimensione soggettiva dell'azione di tutela.

La normativa di derivazione comunitaria

- **L'art.2087** del Codice civile imponeva l'obbligo al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, non legandolo a violazioni di standard prevenzionali del momento, che potevano essere superati dall'evoluzione tecnologica.
- Con il recepimento delle direttive sociali – emanate dalla Comunità Europea (oggi Unione Europea) in attuazione dell'**art.153 del Trattato di Roma del 1957** e l'articolo aggiuntivo 118A– le norme a tipologia prescrittiva, tipica degli anni Cinquanta, evolsero verso quelle a carattere prestazionale, in cui la valutazione dei rischi assunse un ruolo importante, al di là degli standard tecnici normativi esistenti.
- Le nuove norme prevedono così il coinvolgimento dei lavoratori nella politica della sicurezza aziendale, focalizzandosi sull'informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e **introdussero nell'organigramma aziendale nuove figure professionali**: i responsabili del servizio di prevenzione e protezione (**RSPP**), i medici competenti e i coordinatori per la sicurezza.
- Le direttive sociali fecero nascere prima il **D.Lgs. 277/91** sui rischi **rumore, piombo e amianto**, quindi il D.Lgs. 626/94. Per quanto riguarda i **cantieri** viene emanato il **D.Lgs. 494/96** che recepì la direttiva **92/57/CEE**. Ulteriori norme si susseguirono a quelle già emanate negli anni Cinquanta con il risultato di un intreccio di **norme non integrate tra loro**.
- Per tale motivo nel 2008 venne effettuato un riordino normativo con l'emanazione del **D.Lgs. 81/2008**, modificato ed integrato negli anni successivi.

La normativa di derivazione comunitaria

- **D.Lgs. 277/91:** Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione a piombo, amianto, rumore
- **D.Lgs. 626/94:** Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
- **D.Lgs. 459/96:** Caratteristiche di sicurezza delle macchine
- **D.Lgs. 494/96:** Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
- **D.Lgs. 230/95** e **D.Lgs. 257/01:** Radioprotezione dei lavoratori e della popolazione.

LO SVILUPPO DEL SISTEMA LEGISLATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO ANNI '90

D.Lgs. 626/94 - Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Filosofia della prevenzione: riconoscimento preventivo dei rischi e predisposizione delle misure per agire sulle azioni pericolose

Linee portanti:

- ❖ Ruolo e centralità del datore di lavoro: definizione normativa e obbligo di dotarsi di rete organizzativa e gestionale con requisiti predeterminati dal legislatore e non discrezionali;
- ❖ Servizio di prevenzione e protezione aziendale: organizzazione del sistema di sicurezza basato su più soggetti aziendali – RSPP con funzione meramente consultiva senza «obblighi» penalmente sanzionati (solo «compiti») ;

D.Lgs. 626/94 - Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Linee portanti:

- Valutazione dei rischi in azienda: tutela della salute e organizzazione del lavoro diventano interdipendenti in quanto l'organizzazione della sicurezza è parte integrante della strategia produttiva
- Prevenzione basata su procedure (valutazione dei rischi e programmazione delle misure di tutela)
- Riconoscimento delle situazioni di rischio derivanti dal rapporto uomo-macchine/ambiente/sostanze pericolose
- Valorizzazione della prevenzione soggettiva, basata sulla responsabilizzazione personale dei soggetti coinvolti (datore di lavoro, lavoratore)


L'importanza della prevenzione

ASPETTI INNOVATIVI

Il decreto 626/94 segna il passaggio da una logica prevalentemente assicurativa, basata sul risarcimento del danno, ad una azione che mette al primo posto, nella sicurezza sul lavoro,

la prevenzione.

Il decreto individua una procedura di prevenzione, da attuarsi in tutte le Aziende con riferimento a tutti gli ambienti in cui si svolgono attività lavorative, compresi quelli all'aperto o esterni all'Azienda.



RAFFRONTO QUADRO NORMATIVO DECRETI ANNI '50 E D. LGS. 626/94

Decreti anni '50	D. Lgs. 626/94
Puntuali e specifiche azioni da compiere con le relative sanzioni in caso di mancato rispetto	Maggiore autonomia del DdL che valuta i rischi e individua i più adatti sistemi preventivi in relazione alla propria struttura aziendale: maggiori ricorso a Norme Tecniche
Precisi obblighi per DdL, dirigenti, preposti e lavoratori	Maggiore collaborazione fra DdL/dirigenti, lavoratori e loro rappresentanti, medico competente
Generica informazione dei lavoratori sul sistema di sicurezza	Grande importanza alla informazione, formazione e addestramento di tutti i soggetti presenti nella realtà aziendale

Per la sicurezza dei lavoratori



OBIETTIVI PRINCIPALI

Gli obiettivi del decreto sono rivolti ad eliminare o ridurre i rischi da lavoro e ad impedire il verificarsi di infortuni e malattie professionali

Il complesso delle norme previste dal D.Lgs. 626/94 disegna un sistema che vede

**i Lavoratori al centro
dell'organizzazione della
sicurezza**

nei luoghi di lavoro al posto della macchina.

Il cambiamento

Passaggio dall'Oggetto al Soggetto



Organizzazione del D. Lgs. n.626/94

Ogni titolo recepisce una specifica Direttiva Europea



Il Decreto Legislativo n. 626/1994

Prima applicazione in Italia delle norme europee



MIGLIORAMENTO SICUREZZA

Obiettivo del D. Lgs. n. 626 del 19.9.1994:


- Politica della sicurezza
- Valutazione Rischi
- Verifica e misure da attuare
- Individuazione dei soggetti e loro responsabilità

Difficoltà e limiti del 626

- continue modifiche
- permanenza delle vecchie leggi
- nuove direttive europee adottate con altri decreti

Il Decreto legislativo n. 626/1994

I limiti del decreto



Il D.Lgs. n. 626 del 1994 fin dal secondo anno della sua approvazione è stato oggetto di profonde modifiche, aggiustamenti, lacune nonché spesso di non corretta applicazione delle Direttive europee.

Inoltre altre direttive europee venivano approvate con altri Decreti Legislativi.

Allo stesso tempo restavano in vigore tutte le precedenti leggi e decreti sulla sicurezza emanati negli anni '50.

Risultava sempre più complesso e difficile applicare le norme sulla sicurezza.

LO SVILUPPO DEL SISTEMA LEGISLATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO ANNI 2000



LEGGE N. 123/2007 –

Misure di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia

in relazione e alle attività di monitoraggio sull'applicazione del decreto 626/94 e anche dopo il gravissimo incidente alla ThyssenKrupp di Torino fra il 5 e il 6 dicembre 2007. Il governo in attuazione della Legge Delega del 25 Agosto 2007 viene invitato ad entro 9 mesi uno o più decreti di riforma della materia inerenti:

- ❖ *Modifiche al D. Lgs. 626/94:*
- ❖ *Coordinamento delle attività di vigilanza*
- ❖ *Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza (sospensione delle attività imprenditoriale)*
- ❖ *Tessere di riconoscimento per i lavoratori delle ditte appaltatrici e subappaltatrici*
- ❖ *Responsabilità delle persone giuridiche nei casi di lesioni personali e/o omicidio colposo con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro*

D. LGS. 81 DEL 30.04.2008 E S.M.I


GAZZETTA UFFICIALE del 30 APRILE 2008 N° 101

Supplemento ordinario n°108

- ❖ **13 TITOLI (306 articoli)**
- ❖ **51 allegati (232 pagine)**



D. Lgs. 81/08 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, riassetto e riforma della normativa in materia





D.Lgs. 81/08 D.Lgs. 81/08 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, riassetto e riforma della normativa in materia

Filosofia della prevenzione

- ❖ *Programmazione e organizzazione della sicurezza per conferire effettività ed efficacia alla prevenzione*
- ❖ *Sistema di controllo dell'efficacia ed efficienza delle misure adottate*
- ❖ *Ripartizione degli obblighi di sicurezza fra ruoli dell'organizzazione aziendale*

D.Lgs. 81/08 D.Lgs. 81/08 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, riassetto e riforma della normativa in materia

- ❖ D. Lgs. 81/08 corretto e integrato dal D. Lgs. 106/09 (Testo unico sulla sicurezza del lavoro) abroga e sostituisce la normativa previgente. Alcune norme tecniche e di comportamento contenute nei vecchi decreti degli anni '50 sono state relegate in alcuni allegati del TUSL.



Aspetti principali

Dall'entrata in vigore vengono abrogati

DPR 547/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

DPR 164/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

DPR 303/1955 Norme generali per l'igiene del lavoro

D.Lgs. 277/1991 Protezione contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici

D.Lgs. 626/1994 Miglioramento salute e sicurezza dei lavoratori

D.Lgs. 758/1994 Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro

D.Lgs. 493/1996 Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute

D.Lgs. 494/1996 Prescrizioni minime di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

D.Lgs. n. 187/05 Esposizione a vibrazioni meccaniche

D.Lgs. 257/07 Prescrizioni minime di salute e sicurezza relative ai campi elettromagnetici

Direttiva 2006/25/CE Prescrizioni minime di salute e sicurezza relative alle radiazioni ottiche



Aspetti principali


Cosa e come cambia con il D.Lgs 81/2008

- ❖ Necessità di definire un modello organizzativo che garantisca, la gestione della sicurezza;
- ❖ Accorpamento in unico testo delle principali normative sulla sicurezza sul lavoro;
- ❖ Applicazione della normativa a tutti i lavoratori senza alcuna distinzione di contratto;
- ❖ Aumento di adempimenti sia sostanziali che formali e introduzione di specifiche tecniche sugli aspetti documentali e organizzativi (ad esempio l'analisi di mansione);
- ❖ Inasprimento generalizzato degli aspetti sanzionatori;
- ❖ Trasformazione in articoli di legge di alcune delle interpretazioni giurisprudenziali consolidate;
- ❖ Formazione obbligatoria per tutti i soggetti;
- ❖ Definizione e valorizzazione della figura del "preposto", prevedendone specifica formazione;



Aspetti principali

Modifiche definizioni



MODIFICATE LE DEFINIZIONI DI:

- ❖ **Lavoratore:** la nozione prescinde dalle tipologie contrattuali di lavoro e vengono aggiunte precisazioni sui soggetti equiparati (es. tirocinanti, associati in partecipazione, volontari)
- ❖ **Datore di lavoro:** il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i **poteri decisionali e di spesa.**



Aspetti principali

Modifiche definizioni




MODIFICATE LE DEFINIZIONI DI:

- ❖ **RSPP**: viene rimarcata la dipendenza funzionale del soggetto designato dal datore di lavoro ("a cui risponde");
- ❖ **Medico competente** : viene espressamente indicato il compito di collaborazione "con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi";
- ❖ **Prevenzione**: la relativa nozione viene espressamente ancorata ai parametri della particolarità del lavoro, dell'esperienza e della tecnica, previsti dall'art. 2087 del codice civile;
- ❖ **Unità produttiva**: la relativa nozione viene riferita non più solo alla produzione di servizi ma anche alla "erogazione" degli stessi.



Cosa cambia con il Testo Unico

Decreto n. 81/08 correlato con il Decreto n. 106/09



MODIFICHE PROFONDE

Chi è coinvolto

- ❖ Tutti i lavoratori senza alcuna distinzione di contratto di lavoro

Vigilanza e sanzioni

- ❖ Sospensione dell'attività.
- ❖ Inasprimento delle sanzioni estese a tutti i soggetti della sicurezza

Rappresentante dei Lavoratori

- ❖ Rafforzamento del ruolo del RLS
- ❖ Importanza della bilateralità

Formazione

- ❖ Obbligatoria per tutti i soggetti
- ❖ Aggiornamento periodico

Aspetti principali Cosa e come cambia

- ❖ Il Documento della Valutazione dei Rischi deve essere organizzato come un sistema di gestione;
- ❖ Considerazione dello stress lavoro-correlato nella valutazione dei rischi;
- ❖ Precisazione di possibilità, modalità e limiti della delega di funzioni del datore di lavoro ai dirigenti;
- ❖ Rafforzamento delle prerogative del Rappresentante dei Lavoratori
- ❖ Conferma ed esplicitazione del ruolo del Medico competente nei processi di valutazione dei rischi;
- ❖ Conferma della disciplina (ex Legge 123/07 - DUVRI) sulla gestione dei contratti di appalto;
- ❖ Conferma (art. 25-septies del D.Lgs. 231/01) della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni a seguito di omicidio colposo, lesioni gravi e gravissime.




Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81

Organizzazione

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

Il D. Lgs. n. 81/08 nell'art 30 prevede che la sicurezza sul lavoro sia gestita attraverso modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza applicando anche l'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 per prevenire i reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.





**“La fallibilità è una caratteristica dell’essere umano.
Noi non possiamo cambiare l’essere umano, ma
possiamo cambiare le condizioni
in cui gli esseri umani operano”**

(James Reason, 2003)

SCHEMA D.Lgs.81/2008



TITOLO I

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II
SISTEMA ISTITUZIONALE

CAPO III
GESTIONE DELLA
PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO

CAPO IV
DISPOSIZIONI PENALI

Titolo II
Luoghi di lavoro

Titolo III
Uso delle attrezzature
di lavoro e dei Dispositivi di
Protezione Individuale

Titolo IV: Cantieri temporanei
o mobili

Titolo V
Segnaletica di salute e
sicurezza sul lavoro

Titolo VI: Movimentazione
Manuale dei Carichi

Titolo VII
Attrezzature munite
di Video Terminale

Titolo VIII Agenti Fisici

Titolo IX
Sostanze pericolose

Titolo X
Esposizione ad Agenti
biologici

Titolo XI
Protezione atmosfere
esplosive

Titolo XII
Disposizioni in
materia penale

Titolo XIII
Norme Transitorie

Allegati dal I al LI

TITOLO I Principi Comuni



Allegati I, II e III

- 1) Elenco delle violazioni che potrebbero far scattare nell'Organismo di vigilanza, il Provvedimento di sospensione dell'attività
- 2) Casi in cui il Datore di Lavoro può svolgere il ruolo di RSPP
- 3) Modello per il medico Competente della Cartella sanitaria di rischio

Sanzioni artt. 55-60

Titolo I

Principi comuni(art 1-61)

CAPO I Disposizioni generali

CAPOII Sistema Istituzionale

CAPOIII Gestione della Prevenzione nei luoghi di Lavoro

Sezione I - Misure di tutela e obblighi

Sez. II La Valutazione dei Rischi

Sez. III Servizio di prevenzione e protezione

Sez. IV Formazione e informazione

Sezz. V Sorveglianza Sanitaria

Sez. VI Gestione dell'Emergenze

Sez.VII Consultazione e partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori

Sez. VIII Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali

CAPO IV Disposizioni penali

Sez.I Sanzioni

Sez.II Disposizioni in tema di processo penale

TITOLO II Disciplina dei Luoghi di Lavoro



Allegato IV

L'allegato descrive i requisiti che devono possedere i luoghi di lavoro: stabilità e solidità, altezza,, superficie, pavimenti, muri, soffitti, finestre, lucernari, vie di circolazione, zone di pericolo, vie e uscite di emergenza, porte e portoni, scale, microclima, illuminazione, servizi igienici, ecc.

CAPO II Sanzioni art 68

Sanzioni per il Datore di Lavoro e i Dirigenti

Titolo II

DISCIPLINA LUOGHI DI LAVORO art 62-68)

Sono definiti luoghi di Lavoro Art 62

Requisiti di salute e sicurezza Art.63

Gli obblighi del Datore di Lavoro attinenti i luoghi di lavoro Art-64

Afferma che: non si può lavorare nei locali interrati o seminterrati; è ammessa una deroga per particolari esigenze tecniche: in tal caso il Datore di Lavoro assicura buone condizioni di aereazione, illuminazione, microclima. Art.65

Il procedimento per i lavori solitamente vietati in ambienti sospetti di inquinamento Art.66

L'Organo di Vigilanza, può consentire deroghe purché non producano emissioni di agenti nocivi e rispettate le condizioni precedenti

Le notifiche all'organo di Vigilanza Art.64



TITOLO III Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI

Allegati dal V al IX

- V) I requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro
- VI) Le disposizioni inerenti all'uso delle attrezzature di lavoro
- VII) Le verifiche periodiche previste per talune attrezzature
- VIII) Lo schema dei rischi ai fini dell'adozione dei DPI
- IX) Le distanze di sicurezza da parti attive di elettriche e di impianti elettrici non protetti

Sanzioni art.87

Titolo III

Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI (art 69-87)

CAPO I Uso delle Attrezzature di Lavoro

Definizioni delle attrezzature di lavoro, uso di attrezzature di lavoro, zona pericolosa, lavoratore esposto, operatore. Requisiti di Sicurezza delle attrezzature. Obblighi del DL. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso. Informazione, formazione e addestramento sulle attrezzature

CAPO II Uso dei Dispositivi di protezione Individuale

Definizioni dei DPI, Obblighi di uso, i Requisiti dei DPI. Obblighi del DL- Obblighi dei Lavoratori e infine i Criteri per l'individuazione e l'uso.

CAPO III Impianti e Apparecchiature elettriche

Obblighi de DL. Requisiti di sicurezza. Lavori in prossimità di parti attive. Protezione dai fulmini. Verifiche e controlli

Accenna anche agli impianti e le attrezzature elettriche che devono essere tali da scongiurare qualsiasi rischio di natura elettrica, l'innesco di incendi, di esplosioni e di alte temperature, le sovratensioni e i guasti, devono essere progettati realizzati e costruiti a regola d'arte e vietato eseguire lavori sotto tensione a meno che non si rispettino particolari condizioni e disposizioni

D.Lgs.81 Allegati e articoli di riferimento

Allegato I - art 14.1

Gravi violazioni ai fini della
sospensione dell'attività

Allegato II - art 34.1

Casi in cui il datore di
lavoro può essere RSPP

Allegato III A - art 41.5
Cartella sanitaria e di
rischio

Allegato III B - art 40.1
Informazioni dati
aggregati sanitari e di
rischio dei lavoratori

Allegato IV - art 63.1 e
63.6 Requisiti dei Luoghi di
lavoro

Allegato V artt 70.2, 72.1,
87.1.a, 87.2.a, 87.3.a
attrezzature prive di
marcatura

Allegato VI artt 71.3,
87.2.b, 87.3.a

Uso delle attrezzature

Allegato VII artt 71.11,
71.13, 71.14

Verifiche di attrezzature





TITOLO IV Cantieri temporanei e mobili Capo I

Allegati dal X al XVII TITOLO IV -CAPO I

- X) Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile per i quali si applica il Titolo IV
- XI) Elenco dei lavori comportanti particolari rischi
- XII) Contenuto della notifica preliminare
- XIII) Prescrizioni di sicurezza per la logistica di cantiere;
- XIV) Contenuto minimo del programma per conseguire l'attestato di CSP e CSE
- XV) Contenuti minimi dei piani di sicurezza
- XVI) Fascicolo per le caratteristiche dell'opera;
- XVII) Idoneità tecnica professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi

CAPO III Sanzioni artt 157-160

Titolo IV

Cantieri temporanei o mobili (art 88-160) riportano le disposizioni che interessano i cantieri temporanei o mobili

CAPO I Misure per la Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili

Definizioni. Obblighi del committente e del responsabile dei lavori. Obblighi del coordinatore per la progettazione.. Obblighi de coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori. Obbligo dei Lavoratori autonomi. Misure generali di tutela Obblighi dei DL, dirigenti, preposti. Obblighi del DL dell'impresa Affidataria, Notifica Preliminare. Piano di sicurezza e di coordinamento. Obblighi di trasmissione. Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

D.Lgs.81 Allegati e articoli di riferimento

Allegato VIII - art 79.

I DPI

Allegato X – art 89.1.a
Lavori edili o di ingegneria edile

Allegato XII - art 99.1
Contenuto della notifica preliminare

Allegato XIV – artt 98.1.3 e 98.1.4
Formazione coordinatori

Allegato IX artt 81.2, 81.3, 83.1, 85.2
Distanze di sicurezza parti elettriche

Allegato XI – art 100.1
Lavori comportanti rischi particolari

Allegato XIII – art 96.1.a
Prescrizioni di sicurezza e salute per la logistica di cantiere

Allegato XV 89.1.h, 91.1.a, 100.1
Piani di sicurezza nei cantieri





TITOLO IV Cantieri temporanei e mobili Capo II

Allegati dal XVIII al XXIII

- XVIII) Viabilità di cantiere, ponteggi, trasporto dei materiali
- XIX) Verifica di sicurezza dei ponteggi metallici fissi;
- XX) Costruzione e impiego di scale portatili
- XXI) Accordo Stato -Regioni sui corsi di formazione per i lavoratori che lavorano in quota
- XXII) Contenuto del Pi.M.U.S.
- XXIII) Deroga per i ponti su ruote a torre

CAPO III Sanzioni artt 157-160

Titolo IV

Cantieri temporanei o mobili (art 88-160) riportano le disposizioni che interessano i cantieri temporanei o mobili

CAPO II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

Sezione I Campo di applicazione

Sezione II Disposizione di carattere generale

Sez. III Scavi e Fondazioni

Sezione IV Ponteggi in legname e altre opere provvisoriale

Sezione V Ponteggi Fissi

Sezione VI Ponteggi Mobili

Sezione VII Costruzioni Edilizie

Sezione VIII Demolizioni

CAPO III Sanzioni

D.Lgs.81 Allegati e articoli di riferimento

Allegato XVI – art 91.1.b
Fascicolo dell'opera

**Allegato XVIII - artt 108 e
122**
**Viabilità nei cantieri,
ponteggi e trasporto
materiali**

**Allegato XX – art 113.
comma A .1**
**Costruzione ed impiego di
scale portatili**

Allegato XXII – art 134.1
Pi.M.U.S.

**Allegato XVII - artt 90.9.a
e 97.2**
**Idoneità tecnico
professionale**

Allegato XIX – art 112.2
**Verifiche sui ponteggi
metallici fissi**

**Allegato XXI – artt 116.4 e
136.8**
**Formazione addetti ai
lavori in quota**

Allegato XXIII – art 140.4
**Deroga per ponti su ruote
a torre**





TITOLO V Segnaletica di salute e sicurezza

Allegati dal XXIV alXXXIII

CAPO II Sanzioni artt
165-166

Titolo V
Segnaletica di salute e
sicurezza sul lavoro (art
161-166)



D.Lgs. 81 Allegati relativi al Titolo V alla segnaletica di salute e sicurezza



**Allegato XXIV – artt 163.1
e 163.2**
Segnaletica di sicurezza

**Allegato XXVI – artt 163.1
e 163.2**
**Segnaletica per
contenitori e tubazioni**

**Allegato XXVIII artt 163.1,
163.2, 163.3**
**Segnaletica ostacoli,
pericoli e per le vie di
circolazione**

**Allegato XXX – artt 163.1 e
163.2**
Segnali acustici

**Allegato XXV – artt 163.1 e
163.2**
Cartelli segnaletici

**Allegato XXVII – artt 163.1
e 163.2**
**Segnaletica attrezzature
antincendio**

**Allegato XXIX – artt 163.1
e 163.2**
Segnali luminosi

**Allegato XXXI – artt 163.1
e 163.2**
Comunicazione verbale

**Allegato XXXII – artt 163.1
e 163.2**
Segnali gestuali

TITOLO VI

Allegato XXXIII Artt 168.2,
168.3, 169.1
MMC

Titolo VI
**Movimentazione manuale
dei carichi (art 167-171)**

Sanzioni art 170-171



TITOLO VII Attrezzature munite di VDT



Allegato XXXIV – art 174.3
VDT

Sanzioni art 178-179

Titolo VII
Attrezzature munite di
videoterminali (art 172-
179)



TITOLO VIII Agenti fisici

Titolo VIII

Agenti fisici (art 180-220)

CAPO I Disposizioni generali

Definizioni. Valutazione dei Rischi. Disposizioni ad eliminare. . miranti a ridurre il rischio. Lavoratori sensibili. Informazione e formazione dei lavoratori. Sorveglianza sanitaria. Cartella sanitaria.

CAPO II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al Rumore durante il lavoro. Valutazione dell'attività. Misure di prevenzione e protezione. Uso dei DPI. Misure per la limitazione dell'esposizione. Informazione e formazione dei lavoratori. Sorveglianza sanitaria. Deroghe

CAPO III Protezione dei lavoratori dai rischi da esposizione a vibrazioni.

Valori limite di esposizione e valori di azione. Valutazione di rischi. Misure di prevenzione e protezione. Sorveglianza sanitaria. Deroghe.

CAPO IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici.

Definizioni. Valori limite di esposizione e valori di azione. Valutazione di rischi e identificazione dell'esposizione. Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre il rischio. Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori della Sicurezza. Sorveglianza sanitaria. Deroghe

CAPO V Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione s radiazioni ottiche artificiali.

Definizioni. Valori limite di esposizione e valori di azione. Valutazione di rischi e identificazione dell'esposizione. Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre il rischio. Sorveglianza sanitaria.

Allegati
XXXV,XXXVI,XXXVII



CAPITOLO VI
Sanzioni a carico del
DL art 219 e sanzioni a
carico del Medico
competente art.220 VI

TITOLO VIII CAPO II Rischi esposizione rumore



CAPITOLO VI
Sanzioni a carico del
DL art 219 e sanzioni a
carico del Medico
competente art.220 VI

Titolo VIII

Agenti fisici CAPO II (art 187-197)

PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO. Valutazione dell'attività. Misure di prevenzione e protezione. Uso dei DPI. Misure per la limitazione dell'esposizione. Informazione e formazione dei lavoratori. Sorveglianza sanitaria. Derghe

[AUDITTOOLS]

Rumore, un fastidio da 80 dB(A)
Effetti del rumore sul corpo



Il rumore causa disturbi a tutti i nostri sensi

Scarsa prontezza
Perdita di capacità e di
attenzione Sposatezza

Rischio
d'incidente

Proteggere il vostro udito è essenziale

www.cotral.com

Cotral
Lab



TITOLO VIII CAPO III Esposizione da vibrazione

**Allegato XXXV – artt 202.3
e 202.4
Vibrazioni**

**CAPITOLO VI
Sanzioni a carico del
DL art 219 e sanzioni a
carico del Medico
competente art.220 VI**

Titolo VIII

Agenti fisici (art 180-220)

CAPO III PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI
RISCHI DA ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI.
Valori limite di esposizione e valori di azione.
Valutazione di rischi. Misure di prevenzione e
protezione. Sorveglianza sanitaria. Dergoghe.





TITOLO VIII

Titolo VIII

Agenti fisici (art 206-212)

CAPO IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici.
Definizioni. Valori limite di esposizione e valori di azione. Valutazione di rischi e identificazione dell'esposizione. Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre il rischio. Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori della Sicurezza. Sorveglianza sanitaria. Deroghe

Allegato XXXVI – art 208
Valori limite di esposizione e valori di azione per campi elettromagnetici

CAPITOLO VI
Sanzioni a carico del DL art 219 e sanzioni a carico del Medico competente art.220 VI





TITOLO VIII CAPO V Rischi da esposizione a radiazioni ottiche

Titolo VIII

Agenti fisici (art 213-218)

CAPO V PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI.

Definizioni. Valori limite di esposizione e valori di azione. Valutazione di rischi e identificazione dell'esposizione. Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre il rischio. Sorveglianza sanitaria.

Allegato XXXVII – art 215
Radiazioni ottiche

CAPITOLO VI
Sanzioni a carico del DL art 219 e sanzioni a carico del Medico competente art.220 VI



TITOLO IX CAPO I Protezione da Agenti chimici

Allegato XXXVII al
XLIII



Sanzioni art 262-285

Titolo IX

Sostanze pericolose (art.221-265)
CAPO I

PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
Definizioni. Valutazione dei rischi. Misure generali per la valutazione dei rischi. Misure specifiche di protezione dei rischi. Disposizione in caso di incidenti o di emergenze Informazione e formazione dei lavoratori. Divieti. Sorveglianza Sanitaria. Cartelle sanitarie di rischio. Consultazione e partecipazione dei lavoratori. Adegua menti normativi



TITOLO IX CAPO II Rischi cancerogeni e mutageni

Allegato XXXVII al
XLIII



Sanzioni art 262-285

Titolo IX

Sostanze pericolose (art.221-265)

CAPO II (art.233-245)

PROTEZIONE DA CANCEROGENI E MUTAGENI

Sez.I Disposizioni generali. Definizioni. Sez.II Obblighi del DL. Sostituzione o riduzione. Valutazione del Rischio. Misure tecniche organizzative, procedurali. Misure tecniche. Informazioni e formazione. Esposizione non prevedibile. Operazioni lavorative particolari.

Sez. III Sorveglianza sanitaria; Accertamenti sanitarie norme preventive e protettive specifiche. Registro di esposizione e cartelle sanitarie. Registrazione dei tumori



D.Lgs.81 Allegati TITOLO IX e articoli di riferimento

Allegato XXXVIII artt 222.1.d, 223.1.e, 232.2 Valori limite di esposizione professionale

Allegato XXXIX artt 222.1.e, 223.1.e, 232.2 Valori limite biologici e sorv.sanitaria

**Allegato XL artt 228.1, 228.2, 232.2
Divieti per agenti chimici**

**Allegato XLI artt 225.2, 232.2, 237.1.d
Metodi di misurazione**

**Allegato XLII artt 234.1.a.3, 236.4.a, 245.2.a
Elenco di sostanze, preparati e processi**

**Allegato XLIII artt 234.1.c, 235.3, 245.2.a
Valori limite esposizione professionale**

**Allegato XLIV – art 271.4
Attività lavorative con presenza di agenti biologici**

**Allegato XLV – art 272.2.f
Segnale di rischio biologico**

Allegato XLVI artt 268.3, 271.1.a, 275.1, 279.5 Elenco agenti biologici classificati

**Allegato XLVII artt 274.3, 275.1, 276.1
Misure e livelli di contenimento. agenti biologici**

**Allegato XLVIII art 276.1
Specifiche per processi industriali**





TITOLO IX CAPO III Rischi Connessi all'esposizione di amianto

Titolo IX

Sostanze pericolose (art.246-261)

CAPO II PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

Sez.I Disposizioni generali. Definizioni.

Sez.II Obblighi del DL. Individuazione della presenza di amianto. Valutazione del rischio. Notifica. Misure di prevenzione e protezione. Misure Igieniche. Controllo dell'esposizione. Valore limite. Operazioni lavorative particolari. Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto. Informazione dei lavoratori. Formazione dei lavoratori. Sorveglianza sanitaria Registro di acquisizione delle cartelle sanitarie Mesotelomi

Allegato XXXVII al XLIII

CAPO IV (262-265)

Sanzioni per il datore di lavoro. Sanzioni per il dirigente. Sanzioni per il preposto. Sanzioni per il medico competente. Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti. Sanzioni per i lavoratori



VALUTAZIONE RISCHIO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMIANTO E OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO



TITOLO X Esposizione ad agenti biologici

Allegati dal XLIV al XLVII

Allegato XLIV - art 271.4 Attività lavorative con presenza di agenti biologici

Allegato XLVI artt 268.3, 271.1.a, 275.1, 279.5 Elenco agenti biologici classificati

Allegato XLI artt 225.2, 232.2, 237.1.d

Metodi di misurazione

Allegato XLI artt 225.2, 232.2, 237.1.d

Metodi di misurazione

Allegato XLIII artt 234.1.c, 235.3, 245.2.a

Valori limite esposizione professionale

Allegato XLV - art 272.2.f Segnale di rischio biologico

Allegato XLVII artt 274.3, 275.1, 276.1

Misure e livelli di contenimento. agenti biologici

Allegato XLVIII art 276.1 Specifiche per processi industriali

CAPO IV Sanzioni (art 178-179)

Sanzioni a carico dei datori di lavoro. Sanzioni a carico dei preposti. Sanzioni a carico del medico competente. Sanzioni a carico dei lavoratori. Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi di lavoro

Titolo X

Esposizione ad agenti biologici (art.266-286)

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Campo di applicazione. Definizioni.

Classificazione degli agenti

biologici. Comunicazione. Autorizzazione

CAPO II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Valutazione del rischio. Misure e tecniche, organizzative, procedurali. Misure Igieniche.

Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie. Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari. Misure specifiche per i processi industriali. Misure di emergenza. Informazione formazione.

CAPO III SORVEGLIANZA SANITARIA

Prevenzione e controllo. Registri degli esposti e degli eventi accidentali. Registri dei casi di malattia e di decesso.



TITOLO X- bis Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario

CAPO IV Sanzioni (art 286 septies)

Titolo X- bis

PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO (ART 286- BIS-286-SEPTIES.

Ambito di applicazione. Definizioni Misure generali di tutela. Valutazione dei rischi. Misure di prevenzione specifiche.





TITOLO XI Protezione da atmosfere esplosive

Allegato XLIX artt 293.1, 294.2.c, 296

Ripartizione aree atmosfere esplosive

Allegato L artt 293.2, 294.2.d, 295.1, 295.2 Atmosfere esplosive

Allegato LI art 293.3 Segnale atmosfere esplosive

Titolo XI

Protezione da atmosfere esplosive (art.287-297)

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Campo di applicazioni. Definizioni

CAPO II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Prevenzione e protezione contro le esplosioni. Valutazione dei rischi di esplosione. Obblighi generali. Coordinamento. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive. Documento sulla protezione contro le esplosioni. Informazione e formazione dei lavoratori. Termini per l'adeguamento. Verifiche.

CAPO II Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti art.297



D.Lgs.81 Allegati e articoli di riferimento riguardo la protezione da atmosfere esplosive



Allegato XLVIII art 276.1
Specifiche per processi industriali

Allegato XLIX artt 293.1, 294.2.c, 296
Ripartizione aree atmosfere esplosive

Allegato L artt 293.2, 294.2.d, 295.1, 295.2
Atmosfere esplosive

Allegato LI art 293.3
Segnale atmosfere esplosive

TITOLO XII Disposizioni in materia penale e di procedure penale



Art. 298
Principio di specialità

Art. 299
Esercizio di fatto di poteri direttivi

ART.301
D.Lgs 758 /94

ART.301
Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi

Art 302
Definizione delle contravvenzioni punite con la Pena di solo arresto

Art 302 bis
Potere di disposizione

Titolo XII
Disposizioni in materia penale e di procedure penale (art 298-302 bis)



Le norme tecniche

Le norme tecniche

Sono previste dal D. Lgs n. 81/08

NORMA TECNICA

La norma tecnica è la **specificata tecnica approvata e pubblicata** da una organizzazione internazionale o europea, o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria.

Categorie organismi:



UNI *Ente Nazionale di Unificazione;*



CEI *Comitato Elettrotecnico Italiano;*



CEN *Comitato Europeo di normalizzazione;*



CENELEC *Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica;*



IEC *Commissione Internazionale Elettrotecnica;*



ISO *Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione*


U.N.I. Ente Nazionale Italiano di Unificazione

NORMATIVE TECNICHE

Le norme tecniche, approvate da organismi europei o nazionali, **non sono obbligatorie** ma, spesso, **concorrono all'aggiornamento della legislazione a livello tecnico.**

Non sono pochi i casi in cui la legge, per determinati adempimenti, indica come procedure da seguire la norma tecnica approvata dall'UNI.

Si tratta di un sistema di aggiornamento legislativo all'evoluzione tecnologica



Norme di buona tecnica

Decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955
n. 547, 7 gennaio 1956,
n. 164, 19 marzo 1956,
n. 302, 19 marzo 1956,
n. 303, 20 marzo 1956,
n. 320, 20 marzo 1956,
n. 321, 20 marzo 1956,
n. 322, e 20 marzo 1956,
n. 323.

I vecchi decreti degli anni cinquanta, aboliti con il D.Lgs. 81/08, prevedevano nei loro articoli anche norme tecniche.

Spesso la datazione della legge non consente di tener conto delle innovazioni tecniche nel frattempo intervenute

Il nuovo decreto ripropone negli allegati buona parte delle norme tecniche ma ha anche previsto **l'importanza e l'uso** che deve essere fatto dalla "norme tecniche"



U.N.I. Ente Nazionale Italiano di Unificazione



ESEMPI DI NORME E CLASSIFICAZIONI

UNI EN 354 *novembre 1993*

Dispositivi di protezione individuale

contro le cadute dall'alto: Cordini

UNI EN 131 *aprile 1994*

Scale, terminologia, tipi, dimensioni

UNI EN 1263 *giugno 2000*

Reti di sicurezza, requisiti di sicurezza,
metodi di prova

UNI EN 795 *dicembre 2002*

Protezione contro le cadute dall'alto.
Dispositivi di ancoraggio. Requisiti e prove.

Buone prassi

Definizione




Soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e generalizzabili, che permettono di ottenere una riduzione dei rischi, miglioramenti delle condizioni di lavoro e in generale la promozione della salute sui luoghi di lavoro raccolte e validate dalle Regioni, dall'Ispesl, dall'Inail e dagli Enti Bilaterali.



INAIL

Buona tecnica e buona prassi

Art. 2 Decreto Legislativo n. 81/2008



SIGNIFICATO

Norme tecniche e buone prassi non vogliono essere sostitutive delle leggi ma si è ritenuto di dover individuare procedure e metodi organizzativi finalizzati ad ottenere una riduzione dei rischi anche attraverso l'applicazione di norme di buona tecnica e aspetti organizzativi quali le buone prassi.

Con il Testo Unico D. Lgs. n. 81/08 Aggiornamento tecnico normativo



AGGIORNAMENTO NORMATIVO

Di fatto si è introdotto nell'ordinamento giuridico un meccanismo di **aggiornamento automatico degli standards tecnici di sicurezza al progresso scientifico e tecnologico**, con un rinvio, da un lato, ai principi generali di sicurezza europei, e, dall'altro, alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi, **evitando in tal modo di delegificare la materia per il tramite di rinvio ad atti regolamentari.**

AL PASSO CON L'EUROPA



CONCLUSIONI

Quindi, tutte le prescrizioni di carattere tecnico relative ad attrezzature di lavoro, impianti, macchine, apparecchi elettrici e luoghi di lavoro, vanno ricondotte – in ossequio a quanto previsto dalle direttive applicabili in materia – in un ambito di buona tecnica o di rispetto di principi generali di sicurezza europei.

Ciò comporta l'innalzamento degli standard di sicurezza attualmente vigenti.

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE
MALATTIE PROFESSIONALI D.P.R, 1121/1965



TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - D.P.R. 1124/1965

L'Inail tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da **infortuni** causati dall'attività lavorativa e **malattie professionali**. Con l'assicurazione il datore di lavoro è **esonerato dalla responsabilità civile** conseguente all'evento lesivo subito dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o - se occorre - in sede civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro.

All'assicurazione sono tenuti tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori **dipendenti** e **lavoratori parasubordinati** nelle attività che la legge individua come rischiose. **Gli artigiani e i lavoratori autonomi** dell'agricoltura sono tenuti ad assicurare anche se stessi. Vi è obbligo assicurativo se sono compresenti **due requisiti: oggettivi**, ossia le attività rischiose previste dall'art. 1 del testo unico (decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965) **soggettivi**, ossia i soggetti assicurati richiamati nell'art. 4 dello stesso testo unico

Sono tutelati dall'Inail tutti coloro che, addetti ad attività rischiose, svolgono **un lavoro comunque retribuito** alle dipendenze di un datore di lavoro, compresi i sovrintendenti ai lavori, i soci di società e cooperative, i medici esposti a Rx, gli apprendisti, i dipendenti che lavorano a computer e registratori di cassa e anche i soggetti appartenenti all'area dirigenziale e gli sportivi professionisti dipendenti. Sono inoltre tutelati gli artigiani e i lavoratori autonomi dell'agricoltura e i lavoratori parasubordinati che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa.

L'evoluzione dei processi lavorativi e la costante introduzione di tecnologie sempre più avanzate ha imposto l'estensione dell'obbligo assicurativo Inail a quasi tutte le attività della produzione e dei servizi.

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - D.P.R. 1124/1965

Sono compresi nell'assicurazione: 1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione; 2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovrintendono al lavoro di altri; 3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese; 4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge; 5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro; 6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2); 7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui 8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovrintendenti nelle attività stesse; 9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovrintendenti nelle attività stesse. Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della L. 13 marzo 1958, n. 264, e del regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1959, n. 1289.

Tra le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l'esercizio delle proprie mansioni si avvalgano non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti.

Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino opera retribuita manuale, o anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2), alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettere a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, anche se le modalità delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto

L'evoluzione dei processi lavorativi e la costante introduzione di tecnologie sempre più avanzate ha imposto l'estensione dell'obbligo assicurativo Inail a quasi tutte le attività della produzione e dei servizi.

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - D.P.R. 1124/1965

Sono tutelati dall'Inail tutti coloro che, addetti ad attività rischiose, svolgono **un lavoro comunque retribuito** alle dipendenze di un datore di lavoro, compresi i sovrintendenti ai lavori, i soci di società e cooperative, i medici esposti a Rx, gli apprendisti, i dipendenti che lavorano a computer e registratori di cassa e anche i soggetti appartenenti all'area dirigenziale e gli sportivi professionisti dipendenti. Sono inoltre tutelati gli artigiani e i lavoratori autonomi dell'agricoltura e i lavoratori parasubordinati che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa.

I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo sono le persone e gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali (Gestione per Conto), che nell'esercizio delle attività previste Attività Protette occupano persone tra quelle indicate nell'art. 4 .

L'evoluzione dei processi lavorativi e la costante introduzione di tecnologie sempre più avanzate ha imposto l'estensione dell'obbligo assicurativo Inail a quasi tutte le attività della produzione e dei servizi.

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - D.P.R. 1124/1965

Le tipologie di **attività rischiose** sono suddivise in due grandi gruppi:

- **le attività svolte attraverso l'utilizzo** di macchine, apparecchi e impianti a pressione, elettrici e termici oppure svolte in laboratori e ambienti organizzati per lavori e per la produzione di opere e servizi che comportino l'impiego di dette macchine, apparecchi o impianti. L'obbligo sussiste anche se l'uso di macchine, apparecchi o impianti avviene in via transitoria, per dimostrazione, per esperimento o non è attinente all'attività esercitata e permane indipendentemente dalla grandezza e dalla potenza delle macchine stesse. Nell'assicurazione sono comprese le lavorazioni complementari e sussidiarie, anche se svolte in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.
- **le attività elencate dall'art. 1 del testo unico** che, per loro natura, presentano un elevato grado di pericolosità anche se svolte senza l'ausilio di macchine, apparecchi e impianti per le quali c'è una presunzione assoluta di rischio, ad esempio: lavori edili e stradali, esercizio di magazzini e depositi, nettezza urbana, vigilanza privata, trasporti, allestimento, prova o esecuzione di pubblici spettacoli, etc..



Particolari categorie di lavoro



Lavoratrici madri
Lavoro minorile
Lavoro
notturno

LAVORATRICI MADRI

Il processo normativo delle fonti

▪ 118

**Direttiva
CEE
92/85**

D.Lgs. 645/96

- Recepimento della Direttiva Europea concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti o puerpere

**D. Lgs.
26/03/2001
n. 151**

- Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela a sostegno della maternità e della paternità

Il D. Lgs. 151/2001 Testo unico per la tutela della maternità e paternità

Il TU D.lgs. 151/2001 riporta al suo interno anche articoli relativi alla salute e sicurezza sul lavoro delle lavoratrici madri, con la menzione della Valutazione dei Rischi, le lavorazioni vietate o limitate di cui agli Allegati A, B, C



Il D. Lgs. 151/2001 Testo unico per la tutela della maternità e paternità

Allegato A (Art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
25 novembre 1976, n. 1026)

Elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art. 7 Il divieto di cui all'art. 7, 1° comma, del Testo Unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

Il D. Lgs. 151/2001 Testo unico per la tutela della maternità e paternità

Allegato B (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, All. 2) Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all'art. 7 A.

Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del Testo unico 1. Agenti a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea; b) agenti biologici: - toxoplasma; - virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione; c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del Testo unico 1. Agenti a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario



Il D. Lgs. 151/2001 Testo unico per la tutela della maternità e paternità

Allegato C (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, All. 1) Elenco non esauriente di agenti, processi e condizioni di lavoro di cui all'art. 11 A. Agenti


1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare: a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti; b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso lombari; c) rumore; d) radiazioni ionizzanti; e) radiazioni non ionizzanti; f) sollecitazioni termiche; g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1. 2. Agenti biologici Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'Allegato II. 3. Agenti chimici Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'Allegato II: a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'Allegato II; b) agenti chimici che figurano nell'Allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni; c) mercurio e suoi derivati; d) medicinali antimitotici; e) monossido di carbonio; f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo. B. Processi Processi industriali che figurano nell'Allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. C. Condizioni di lavoro Lavori sotterranei di carattere minerario.

Lavoratrici madri I diritti

I DIRITTI DELLE LAVORATRICI


Le norme generali di tutela della salute delle donne, previste dal D. Lgs. n.81/08, sono integrate da norme specifiche e particolari di tutela delle lavoratrici madri.

Deve essere applicato l'art.12 comma 1, del Decreto legge 151/01, che **obbliga il datore di lavoro, ad adottare le misure necessarie**, modifica temporanea delle condizioni o l'orario di lavoro, qualora i risultati della valutazione dei rischi, rivelino un rischio per la sicurezza e per la salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere ed in periodo di allattamento. Non si deve controllare soltanto il luogo e l'ambiente di lavoro: **anche il modo di operare può mettere in pericolo la salute delle gestanti puerpere ed in periodo di allattamento, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici.**



Lavoratrici madri

Aspetti generali di tutela



CONGEDO DI MATERNITÀ

La tutela della sicurezza per le lavoratrici madri non sono contenute in un solo testo e i richiami a leggi specifiche sono diversi con varie problematiche, tra questi i più rilevanti sono:

Congedo di maternità

il datore di lavoro non può destinare al lavoro le donne:

- ❖ durante i due mesi precedenti la data probabile del parto
- ❖ durante i tre mesi dopo il parto;
- ❖ durante i giorni non usufruiti prima del parto;

Lavoratrici madri

Aspetti generali di tutela



PERMESSI E RIPOSI

❖ **Permessi**

Le lavoratrici in attesa di un figlio, hanno diritto a permessi retribuiti per esami prenatali, accertamenti clinici e visite mediche specialistiche, nel caso in cui queste debbano essere eseguite durante l'orario di lavoro

❖ **Riposi**

Il datore di lavoro assicura alle donne incinte e alle madri che allattano la possibilità di riposare in maniera distesa e in condizioni appropriate; inoltre consente alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo anche cumulabili durante la giornata.

Lavoratrici madri

Aspetti generali di tutela



❖ Lavoro notturno

E' vietato destinare le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dalla conferma dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino



❖ Radiazioni ionizzanti

Le gestanti non possono svolgere attività in ambienti con presenza di radiazioni

Lavoratrici madri

Aspetti generali di tutela

Inoltre sono vietati i lavori faticosi e pericolosi :

- ❖ Lavori su scale ed impalcature
- ❖ Lavori che comportano una sosta in piedi per più dell'orario di lavoro in posizione affaticante
- ❖ Lavori con macchina mossa a pedale
- ❖ Lavori di assistenza e cura degli infermi, nei reparti di malattie infettive, malattie nervose.



LAVORO MINORILE

Legge 977 del 17/10/1967 modificata dal D. Lgs. n.345 del 4/8/1999



Tutela del lavoro dei minori

La legge tutela i minori con il divieto di adibire gli adolescenti ad una serie di lavorazioni.

- ❖ **Divieto di lavoro nelle fasi specifiche** del processo produttivo in presenza di: Agenti fisici e Agenti chimici
- ❖ Divieto del lavoro notturno
- ❖ Obbligo della tutela previdenziale
- ❖ Obbligo della formazione professionale
- ❖ Sanzioni per i datori di lavoro

Lavoro minorile

Lavori vietati ai minori



- ❖ Lavori con ordigni ed esplosivi
- ❖ Lavori di mattatoio.
- ❖ Lavori con impiego di gas
- ❖ Lavori su, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici
- ❖ Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni.
- ❖ Lavori comportanti rischi elettrici
- ❖ Lavori il cui ritmo e' determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
- ❖ Lavori ai forni a temperatura superiore a 500 C° (ghisa, ferro o acciaio, demolizione,
- ❖ Lavoro ai laminatoi.

Lavoro minorile

Lavori vietati ai minori



- ❖ Lavorazioni nelle fonderie.
- ❖ Produzione metalli ferrosi e non ferrosi
- ❖ Produzione e lavorazione dello zolfo.
- ❖ Lavorazioni di escavazione,
- ❖ Lavorazioni in gallerie, cave, miniere,
- ❖ Lavorazione meccanica dei minerali
- ❖ Lavorazione dei tabacchi.
- ❖ Produzione di calce ventilata.
- ❖ Lavorazioni che espongono a rischio silicogeno.
- ❖ Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica,
- ❖ Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.

Lavoro minorile

Lavori vietati ai minori



- ❖ Lavori nei magazzini frigoriferi.
- ❖ Lavorazione prodotti farmaceutici.
- ❖ Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori
- ❖ Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
- ❖ Legaggio ed abbattimento degli alberi.
- ❖ Pulizia camini impianti di combustione.
- ❖ Battitura, cardatura delle fibre tessili,
- ❖ Lavorazione di fibre minerali e artificiali.
- ❖ Lavori con martelli pneumatici,
- ❖ Produzione di polveri metalliche.
- ❖ Saldatura con arco elettrico o fiamma
- ❖ Lavori nelle macellerie

LAVORO NOTTURNO

Decreto Legislativo 26 novembre 1999, n. 532



DEFINIZIONI

Lavoro notturno:

l'attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino;
(per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno)

Lavoratore notturno:

il lavoratore che svolga, in via non eccezionale, durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro normale secondo le norme definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Lavoro Notturno

Principi fondamentali

Nel decreto sono evidenziati alcuni principi fondamentali:

- ❖ l'obbligo di consultare preventivamente le parti sociali;
- ❖ l'utilizzo principalmente di lavoratori volontari;
- ❖ la riduzione dell'orario di lavoro e la relativa maggiorazione retributiva per coloro che lavoreranno di notte;
- ❖ l'esclusione dallo svolgimento del lavoro notturno delle donne in gravidanza e/o con figli, fino ad un anno di età.

Inoltre, non possono essere obbligate a queste prestazioni le donne con prole fino a tre anni di età o con figli disabili e il genitore che risulti unico convivente di un bambino con meno di 12 anni.

Lavoro Notturno

Decreto Legislativo 26 novembre 1999, n. 532



DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO LEGISLATIVO

- ❖ Durata della prestazione
- ❖ Tutela della salute
- ❖ Riduzione dell'orario di lavoro e maggiore retribuzione
- ❖ Condizioni per il trasferimento al lavoro diurno
- ❖ Doveri di informazione sulla sicurezza
- ❖ Misure di protezione personale
- ❖ Sanzioni per il datore di lavoro

D.P.R. 151/2011 – PREVENZIONE INCENDI

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi

DM 3 AGOSTO 2015 CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

**D.M. 1 Settembre 2021 ,D.M. 2 Settembre 2021 e
D.M. 3 settembre 2021**

**Sostituiscono e abrogano il DM
16/02/1982.....**

Codice di prevenzione incendi D.M. 3 agosto 2015

MINISTERO DELL'INTERNO Decreto 3 agosto 2015 (G.U. 20 agosto 2015, n. 192 – SO n. 51) Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

Testo coordinato con le modifiche introdotte dalle seguenti disposizioni normative:

- DM 8/6/2016: nuovo capitolo V.4 **“Uffici”**.
- DM 9/8/2016: nuovo capitolo V.5 **“Attività ricettive turistico - alberghiere”**.
- DM 21/2/2017: nuovo capitolo V.6 **“Attività di autorimessa”**
- DM 7/8/2017: nuovo capitolo V.7 **“Attività scolastiche”**.
- DM 23/11/2018: nuovo capitolo V.8 **“Attività commerciali”**.
- DM 18/10/2019: aggiornamento di tutti i capitoli ad esclusione di V.4-V.8.
- DM 14/02/2020: aggiornamento dei capitoli V.4, V.5, V.6, V.7, V.8.
- DM 06/04/2020: nuovo capitolo V.9 **“Asili nido”** (in vigore dal 29/04/2020), correzione refusi nei paragrafi V.4.2, V.7.2 e tabella V.5-2.
- DM 15/05/2020: aggiornamento capitolo V.6 “Attività di autorimessa” (in vigore dal 19/11/2020).
- DM 10/07/2020: nuovo capitolo V.10 **“Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati”** (in vigore dal 21/08/2020).
- DM 29/03/2021: nuovo capitolo V.11 **“Strutture sanitarie”** (in vigore dal 9/05/2021).
- DM 14/10/2021: nuovo capitolo V.12 **“Altre attività in edifici tutelati”** (in vigore dal 25/11/2021).
- DM 24/11/2021: errata corrige e integrazione per locali molto affollati (in vigore dal 1/01/2022).
- DM 30/03/2022: nuovo capitolo V.13 **“Chiusure d’ambito degli edifici civili”** (in vigore dal 7/7/2022).
- DM 19/05/2022: nuovo capitolo V.14 **“Edifici di civile abitazione”** (in vigore dal 29/6/2022).
- DM 14/10/2022: aggiornamento tabelle capitolo S.1 (in vigore dal 27/10/2022).
- DM 22/11/2022: nuovo capitolo V.15 **“Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico” (in vigore dal 1/01/2023).**

DM 02 settembre 2021- Decreto SGA (entrato in vigore il 04/10/2022)

Livelli di rischio incendio

Come previsto dall'Allegato III del DM 02 settembre 2021, cambiano le

- ▶ “denominazioni” dei livelli di rischio incendio delle aziende. In particolare:
 - il rischio basso verrà rinominato “**livello 1**”;
 - il rischio medio verrà rinominato “**livello 2**”;
 - il rischio alto verrà rinominato “**livello 3**”.

Rientreranno nelle attività di **livello 2**:

- i luoghi di lavoro **soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco** (ai sensi dell'Allegato I del DPR 151/2011) che non rientrano nelle attività di livello 3;
- i **cantieri temporanei e mobili** ove si detengono ed impiegano **sostanze infiammabili** e si fa uso di **fiamme libere**, esclusi quelli interamente all'aperto.

DM D. 1 settembre 2021 – Decreto CONTROLLI

Il decreto di fatto stabilisce i criteri per effettuare i controlli e la manutenzione di impianti, attrezzature, e di tutti i sistemi di sicurezza antincendio. I **tecnici manutentori dovranno essere qualificati** secondo precise procedure generali fissate dal decreto.

Infine attenzione al **nuovo registro antincendio**, che deve essere presente e a disposizione dell'autorità competente. Deve riportare verifiche e controlli e manutenzioni di tutti i presidi antincendio

1) MANUTENZIONE

2) SORVEGLIANZA : Oltre alla manutenzione è necessario organizzare la sorveglianza antincendio con lavoratori interni che effettuino la verifica visiva e periodica delle attrezzature di emergenza dell'azienda.

3) REGISTRO COSTANTEMENTE AGGIORNATO : Necessario predisporre il registro dei controlli che contenga tutte le attività di manutenzione di TUTTE le attrezzature antincendio.

4) ATTREZZATURE DA MANUTENERE : a titolo di esempio indicativo si riportano le attrezzature elencate nel decreto. (l'elenco non è esaustivo) - Estintori - Reti di idranti - Impianti sprinkler - Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI) - Sistemi di allarme vocale per scopi d'emergenza - Sistemi di evacuazione fumo e calore Sistemi a pressione differenziale - Sistemi a polvere - Sistemi a schiuma - Sistemi spray ad acqua - Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist) - Sistema estinguente ad aerosol condensato - Sistemi a riduzione di ossigeno - Porte e

In primis occorre verificare che il piano di emergenza comprenda i nuovi requisiti (o quanto meno sia già in linea) con i requisiti richiesti dal nuovo D 02/09/2021. La novità è che il piano deve contenere le MISURE DI GESTIONE IN ESERCIZIO che devono essere adottati sempre nella gestione ordinaria dell'organizzazione. Non solo quindi le misure di gestione della sicurezza emergenziali, ma anche uno sguardo quotidiano, costante, definito in esercizio.

Il piano di emergenza è uno strumento che rimane obbligatorio :

1. Per i luoghi di lavoro che occupano più di 10 lavoratori
2. Per le attività che rientrano nell' allegato I del DPR 151/2011 (attività soggette a Certificato Prevenzione Incendi e controlli del VVF).

La novità è che il PIANO DIVENTA OBBLIGATORIO nei luoghi di lavoro aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone (indipendentemente dal numero di lavoratori).

Infine esistono luoghi che non rientrano in nessuno dei casi di cui sopra. Il Datore di lavoro pur non essendo di fatto obbligato a redigere il piano di emergenza, rimane obbligato ad adottare tutte quelle misure organizzative e gestionali che siano necessarie a fronteggiare un'emergenza incendio.

Decreto MINI CODICE

Cosa tratta

Il decreto in oggetto di fatto chiude le novità che aggiornano e di fatto mandano in pensione il vecchio DM 10 Marzo 1998. Viene introdotto un vero e proprio MINI-CODICE per la valutazione del rischio di incendio e vengono specificate nel dettaglio le misure di prevenzione e protezione, nonché le misure organizzative e gestionali antincendio che devono essere adottate nei luoghi di lavoro cosiddetti a basso rischio di incendio. La ratio è molto semplice : se le attività non dispongono di specifiche regole tecniche verticali e/ non sono soggette al controllo dei VVF (Certificato prevenzione incendi) ricadono secondo precisi criteri definiti dal decreto nelle attività a basso rischio di incendio.

Quando scade

Il decreto è entrato in vigore dal 29 ottobre 2022. Con l'entrata in vigore dell' ultimo decreto viene abrogata definitivamente la vecchia norma.

Indicazioni operative

- 1) Verificare l'applicabilità del nuovo decreto se l'attività non è soggetta al controllo dei VVF e non è soggetta a regole antincendio di tipo verticale.
- 2) Valutare il rischio incendio per le attività a basso rischio.